

Archeologia preventiva

Un obbligo e un'opportunità

Il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006, artt. 95 e 96) prescrive che tutte le attività di realizzazione di opere che prevedano escavazione del suolo siano soggette alla verifica preventiva di interesse archeologico. L'obiettivo è ridurre ritardi e sospensioni che seguono la scoperta di reperti archeologici nei cantieri e definire la soluzione più consona per la tutela dei reperti e per la realizzazione dell'opera. Questa prescrizione, che avviene dalla fase della progettazione preliminare, ha la funzione di verificare, minimizzare e nel caso risolvere le eventuali interferenze tra il progetto di realizzazione e la tutela delle preesistenze archeologiche, ma se attuata con competenza e professionalità, rappresenta anche una occasione importante in fase di pianificazione per il rispetto dei tempi, l'organizzazione di cantiere e le modalità di intervento.

Ambito di applicazione

Reti infrastrutturali di trasporto in ambito urbano ed extraurbano.
Strutture commerciali e produttive complesse.
Infrastrutture a rete.
Edilizia e attività estrattive.

La norma

Il decreto obbliga le stazioni appaltanti di opere pubbliche in aree di interesse archeologico a trasmettere al soprintendente copia del progetto preliminare dell'intervento, prima della sua approvazione, completo delle indagini archeologiche preliminari. In questa fase le stazioni appaltanti devono trasmettere al soprintendente anche una documentazione relativa alla ricerca storica, ricognizione di superficie, valutazione della geomorfologia del territorio e fotointerpretazione. Nel caso emergano elementi archeologicamente significativi, il soprintendente richiede entro 90 giorni l'avvio della procedura di verifica preventiva, che si svolge in due distinte fasi: nella fase della progettazione preliminare, realizzazione di carotaggi, prospezioni e saggi archeologici; in quella della progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche estesi. La procedura termina con una relazione archeologica, che deve essere approvata dal Soprintendente.

La legge norma anche le procedure per l'espletamento della verifica preventiva dell'interesse archeologico. Il Direttore Generale competente promuove la stipula di un accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici. Tale accordo, oltre a definire le modalità di intervento, disciplina anche le forme di divulgazione e documentazione dei risultati dell'indagine.

Cooperativa Archeologia, per la sua pluriennale esperienza, è in possesso della qualificazione necessaria per assistere le stazioni appaltanti in tutte le fasi e di fornire una stima dell'impatto dell'intervento al fine della valutazione della fattibilità dell'opera e della messa a punto delle strategie di intervento. L'esperienza nell'ambito delle ricerche archeologiche e nell'attività di valorizzazione consente di fornire ai soggetti realizzatori una assistenza altamente specializzata nell'intero processo di verifica preventiva.

